

DISEGNO DI LEGGE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2024-2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 pareggia in termini di competenza in **7.163,5** milioni di euro; in termini di cassa l'entrata risulta pari a **10.771,5** milioni di euro e la spesa pari a **10.704,3** milioni di euro con un fondo di cassa finale presunto di **67,2** milioni di euro.

I residui attivi presunti al 31/12/2023 sono iscritti in **3.520,5** milioni di euro, i residui passivi presunti alla stessa data ammontano a **3.217,9** milioni di euro.

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 presenta nello stato di previsione dell'entrata:

- I. l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per **113,7** milioni di euro a copertura del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013;
- II. il fondo pluriennale vincolato per **16,3** milioni di euro;
- III. i fondi provenienti dallo Stato e dalla U.E. con vincolo di destinazione, nell'ammontare complessivo di **1.356,3** milioni di euro;
- IV. le entrate destinate al finanziamento della sanità per **4.229,7** milioni di euro;
- V. le entrate senza vincolo di destinazione per **490** milioni di euro;
- VI. le entrate da indebitamento per **169,7** milioni di euro;
- VII. le partite di giro per **787,8** milioni di euro.

Il bilancio finanziario 2024-2026, è stato redatto ed approvato secondo i principi introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”* così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, dalla legge 190/2014 e da numerosi decreti correttivi, nel rispetto dell'obbligo previsto dal Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio che prevede l'approvazione da parte della Giunta entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda lo scenario nazionale, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre rivede infatti al ribasso le previsioni di crescita:

il PIL 2024 è previsto allo 0,8% (contro l'1,0% del DEF) mentre vengono confermate le stime sul PIL 2025 (1,3%) e 2026 (1,2%). L'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha intrapreso un percorso di graduale rientro dopo le forti tensioni registrate nel 2022. In particolare, nel secondo trimestre 2023 l'inflazione ha ulteriormente rallentato, accompagnandosi alla contrazione contenuta dei prezzi alla produzione nell'industria e a quella più decisa dei prezzi all'import.

Tuttavia, permane l'incertezza sugli sviluppi della guerra in Ucraina e sui riposizionamenti geopolitici in atto che minacciano i cicli economici e finanziari internazionali. L'andamento avverso dell'economia cinese ricopre inoltre un ruolo cruciale andando ad influenzare le prospettive di crescita globale. L'inflazione potrebbe rallentare meno velocemente di quanto previsto sia a causa di nuovi shock esogeni legati alla strategia di offerta dei paesi produttori di petrolio o per eventi climatici estremi, che spingerebbero al rialzo i prezzi di certi beni alimentari e/o di altre materie prime non energetiche.

In tale contesto, la manovra di bilancio della regione Liguria per il triennio 2024-2026 è fondata, pertanto, sui seguenti criteri prioritari:

- garanzia di finanziamento alle spese di natura obbligatoria (personale, interessi, imposte e tasse, spese di funzionamento, contratti e convenzioni in essere);
- rispetto della coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata ai sensi della riforma contabile per cui gli stanziamenti di bilancio rispondono al criterio della scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità;
- rilancio degli investimenti pubblici finanziati sia con risorse statali (FSC- L.145/2018) sia con risorse regionali (indebitamento);
- prosecuzione della nuova programmazione del Complemento allo Sviluppo Rurale 2023-2027;
- prosecuzione nuova programmazione dei fondi PO-FSE e POR-FESR 2021-2027;
- prosecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2022-2026;
- conferma, rispetto al bilancio 2023, delle poste di bilancio relative ai settori del trasporto, dell'ambiente, delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, dello sport e della cultura;
- prosecuzione della politica fiscale a favore delle famiglie e delle imprese.

È applicata una quota del risultato di amministrazione al 31/12/2022, pari ad euro 113,7 milioni quale fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013, di cui 3,3 milioni di euro rappresentano la quota annuale del disavanzo da ripianare.

Gli esercizi 2025-2026 espongono gli stanziamenti di entrata e di spesa aventi carattere ricorrente la cui quantificazione è coerente e congrua rispetto alle valutazioni quantitative e alle indicazioni programmatiche contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2024-2026.

Lo stato di previsione dell'entrata presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 2024

	<i>(migliaia di euro)</i>
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	113.731
Fondo pluriennale vincolato	16.265
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.762.560
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.010.826
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie	175.131
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	775.528
TITOLO 5 – Riduzione di attività finanziarie	272.000
TITOLO 6 – Accensione prestiti	169.714
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	787.792
Totale stato di previsione dell'Entrata	7.163.547

Lo stato di previsione della spesa presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL BILANCIO REGIONALE 2024

(migliaia di euro)

Disavanzo di amministrazione	3.321
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	123.528
Titolo 1 – Spese correnti	4.847.611
Titolo 2 – Spese in conto capitale	909.105
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	158.154
Titolo 4 – Rimborso prestiti	254.036
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	787.792
Totale stato di previsione della Spesa	7.163.547

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, titolo II, il bilancio di previsione 2024-2026 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

- a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- c) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria;
- d) Spese ulteriori in materia sanitaria.

(migliaia di euro)

Spesa	2024	2025	2026
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back (di cui: - euro 163.810 mobilità passiva - euro 119.000 pay back)	3.865.639	3.769.754	3.744.434
Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	-	-	-
Spesa per investimenti in ambito sanitario	349.601	3.264	-
- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria art. 20 L. 67/1988	296.440	-	-
Spese ulteriori in materia sanitaria	54.728	50.585	13.151
- di cui PNRR e PNC	41.414	40.780	3.045
TOTALE	4.269.968	3.823.603	3.757.585

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 quantifica le previsioni di competenza e di cassa per gli esercizi 2024-2025-2026; inoltre autorizza la gestione delle entrate e delle spese del bilancio per il triennio 2024-2026.

L'articolo 2 approva gli allegati al bilancio di previsione.

L'articolo 3 autorizza la Giunta regionale a contrarre debito a copertura degli investimenti del triennio 2024-2026 e del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2023.

L'articolo 4 quantifica i fondi di riserva per il triennio 2024-2026.

L'articolo 5 quantifica il Fondo regionale trasporti per il triennio 2024-2026.

L'articolo 6 quantifica il Fondo strategico regionale per l'esercizio 2024.

L'articolo 7 quantifica i fondi speciali per l'esercizio 2024.

L'articolo 8 prevede un contributo alla finanza pubblica per il triennio 2024-2026.

L'articolo 9 mette a disposizione i fondi per l'Assemblea Legislativa della Liguria.

L'articolo 10 contiene la dichiarazione d'urgenza.

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 7.163.547.181,83 e di cassa per euro 10.771.503.150,32 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.163.547.181,83 e pagamenti per euro 10.704.290.562,86 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.057.957.937,26 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.057.957.937,26 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.822.041.101,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.822.041.101,30 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2024, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

Art. 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2023).

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 46.186.272,74, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 26.650.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 15.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2023, di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 123.528.019,53 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2024, 2025 e 2026 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2024, 2025 e 2026, in corrispondenza della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per le quote interessi e della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2026 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

Art. 4

(Fondi di riserva)

1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva" sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo, per l'anno 2024, in termini di competenza pari ad euro 10.406.751,60 e in termini di cassa pari ad euro 10.196.751,60 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, rispettivamente pari ad euro 26.056.091,91 ed euro 30.799.126,96;

b) fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2024 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, pari ad euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2024, pari ad euro 598.909.095,06.

Art. 5

(Fondo regionale integrativo trasporti)

1. Per il bilancio 2024-2026 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in euro 39.608.660,85 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 6

(Fondo strategico regionale)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2024 in euro 5.217.056,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato".

Art. 7

(Fondi speciali)

1. Il fondo speciale per le spese in conto capitale di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale"), è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2024, in euro 600.000,00.

Art. 8

(Contributo alla finanza pubblica)

1. La Regione assicura, nel triennio 2024-2026, il concorso alla finanza pubblica mediante istituzione di apposito fondo denominato “Accantonamento di fondi per il contributo alla finanza pubblica”.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per l’anno 2024 nell’importo di euro 17.000.000,00, per l’anno 2025 nell’importo di euro 17.000.000,00 e per l’anno 2026 nell’importo di euro 11.000.000,00, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9

(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi Istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.